

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 922

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021

Presentato il 23 febbraio 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 4 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia è finalizzato a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme.

L'Accordo si pone quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Lo stesso si inserisce, inoltre, in un contesto internazionale che richiede una progressiva, crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, a garanzia della sicurezza e del benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo l'Accordo risulta necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace e, per questo, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici

e obblighi internazionali. Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati (articolo 1) e individua le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 2), che sono:

per la Parte italiana, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;

per la Parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'Accordo sancisce inoltre i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa, in particolare: il crimine organizzato transnazionale; i reati contro la persona e il patrimonio, la produzione e il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona; la tratta di persone e l'immigrazione illegale; il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare e radioattivo; la criminalità informatica e la pedopornografia *on line*; i reati economici e finanziari, compreso il riciclaggio; il traffico illecito del patrimonio culturale; i reati contro l'ambiente; i reati di corruzione; i reati nell'ambito della proprietà intellettuale e, infine, i reati collegati al possesso e alla circolazione illegale di veicoli. L'elencazione non ha carattere di esaustività, ma costituisce una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza

internazionale. Infine è stata prevista la possibilità di concludere intese tecniche attuative di singole aree di cooperazione da parte delle autorità competenti (articolo 3).

Per l'attuazione della collaborazione sono indicate specifiche modalità, tra le quali lo scambio delle informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati nonché sulla loro organizzazione, gestione e modalità operative (*modus operandi*), sulla ricerca dei latitanti, sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui reati commessi da soggetti e organizzazioni criminali di reciproco interesse nei territori dei rispettivi Paesi, sull'immigrazione illegale e sui metodi per contrastare la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere, nonché sui reati di pedopornografia *on line* e sulla criminalità informatica. Lo scambio delle informazioni riguarda altresì la formazione delle forze di polizia, gli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale. Sono infine previsti scambi di altre informazioni di interesse reciproco (articolo 4).

La collaborazione si realizza attraverso le richieste di assistenza. Nell'Accordo sono indicati i requisiti formali e sostanziali cui esse devono conformarsi (articolo 5), le condizioni che ne determinano il rifiuto (articolo 6) nonché le procedure da seguire per la loro esecuzione (articolo 7).

Adeguate tutela è riservata al trattamento dei dati sensibili in coerenza con i criteri previsti in materia dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attuata

con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (articolo 8).

Sono previsti inoltre l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9).

Nell'Accordo è prevista la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione (articolo 10).

L'Accordo indica altresì le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari per l'attuazione degli impegni assunti, per i quali, da parte italiana, sarà necessario uno stanziamento di risorse finanziarie aggiuntivo rispetto alle dotazioni previste negli ordinari capitoli di bilancio (articolo 11).

La lingua di lavoro per le attività cooperative è l'inglese, senza pregiudizio per la possibilità delle Parti di utilizzare un'altra lingua, ossia l'italiano e l'ucraino (articolo 12).

L'Accordo regola infine la composizione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione del testo e alla sua applicazione, da risolversi per via diplomatica (articolo 13), le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia (articolo 14).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'attuazione Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina in materia di cooperazione di polizia comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia sarà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,6296 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente, che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12 del 7 marzo 2022.

Per il personale appartenente ai ruoli direttivi e non direttivi, la diaria, al netto delle riduzioni previste dalla legge, non raggiunge il limite esente di 51,65 euro.

Calcolo della diaria giornaliera ridotta di un terzo:

Tab. b Ucraina (gruppo III) euro 103,94; ridotta del 20% euro 83,15; ridotta di un terzo euro 55,43; oneri giornalieri (55,43-51,65) euro 3,78 lordizzazione eccedenza di 51,65 (3,78*1,6296) euro 6,17; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 2,02; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 57,45.

Tab. b Ucraina (gruppo IV) euro 96,31 ridotta del 20% euro 77,05; ridotta di un terzo euro 51,37; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 51,37.

Tab. b Ucraina (gruppo V) euro 85,82 ridotta del 20% euro 68,66; ridotta di un terzo 45,77; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 45,77.

Articolo 4

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), d), e), g), h), j) può essere gestito in modo ordinario tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Internazionali di Polizia (Interpol) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, operativo in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 178/2020 sul capitolo 2642/1).

Con riguardo alla lettera f) e, più in particolare, alle attività e ai metodi utilizzati per combattere la tratta di persone ed il traffico di migranti tra Italia e Ucraina, si chiarisce che le relative azioni di contrasto sono già parte dei compiti istituzionali degli organi preposti e si sviluppano mediante il ricorso ai consueti metodi info-investigativi ed attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale del personale operante preposto. Azioni, queste, che già rientrano nell'ambito delle ordinarie attività d'ufficio, da cui, pertanto, non discendono oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato nei rispettivi capitoli di bilancio a legislazione vigente.

Le attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera i) (scambio di informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti degli Stati delle parti, possibile scambio di esperienze ed esperti, organizzazione di corsi di formazione, seminari e altre attività), possono essere espletate mediante l'invio in Ucraina di due esperti del ruolo direttivo o dirigenziale (ed equiparati) e n.2 esperti del ruolo non direttivo per finalità addestrative, ipotizzando 4 missioni annue della durata di 10 giorni, con oneri a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per lo svolgimento delle predette attività si possono quantificare i seguenti oneri:

Delegazione italiana inviata in Ucraina



- albergo (9 notti*4*120, onere valutato)	€ 4.320,00
- diaria giornaliera (57,45*2*10gg, onere valutato)	€ 1.149,00
- diaria giornaliera (51,37*2*10gg, onere valutato)	€ 1.027,40
- biglietti aerei A\R (400*4, onere valutato)	€ 1.600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei (onere valutato)	€ 80,00
Totale	€ 8.176,40
Totale servizi (4 missioni)	€ 32.705,60

Inoltre si prevede l'organizzazione di quattro corsi di formazione della durata di un mese da organizzare in Italia in favore di 5 operatori di polizia ucraini con i seguenti oneri:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa*30 gg*5 frequentatori, onere valutato)	€ 2.400,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*5 frequentatori, onere valutato)	€ 2.323,50
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*5 frequentatori onere autorizzato)	€ 754,35
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% IRAP onere autorizzato)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *5 frequentatori, onere autorizzato)	€ 100,00
- interpretariato per la docenza (onere autorizzato)	€ 13.392,12
(Comprensivo di orario extra didattico. Dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22) Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68.	
Totale	€ 26.232,01
Totale per 4 corsi	€ 104.928,04

Al fine di attuare la cooperazione prevista dalle lettere e), e i) dell'articolo 4, le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia Ucraina, della durata di 15 giorni, per 10 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia o il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa, presso mensa*15 gg*10 frequentatori, onere valutato)	€ 2.400,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*15 gg*10 frequentatori, onere valutato)	€ 2.323,50
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*10 frequentatori onere autorizzato)	€ 1.508,70
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *72 ore più 8,5% IRAP onere autorizzato)	€ 3.631,02
- materiale didattico (€20 a persona *10 frequentatori, onere autorizzato)	€ 200,00
- interpretariato per la docenza (onere autorizzato)	
(Comprensivo di orario extra didattico. Dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 11) Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 2.376,22; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di euro 38,57 x 112 ore totali pari ad euro 4.319,84.	
Totale	€ 16.759,28



Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che sono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto.

Le attività previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c) relative al traffico illecito di stupefacenti e narcotici, possono essere espletate mediante le seguenti attività:

- organizzazione in Italia di un seminario di formazione a beneficio di due discenti della polizia ucraina per la durata di sette giorni (di cui due per il viaggio) con i seguenti oneri:
 - oneri vitto presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia
(€ 16 a persona per 5 giorni più la cena relativa al giorno di arrivo € 25,00 a persona, onere valutato) € 210,00
 - oneri alloggio di due unità presso struttura convenzionata
(euro 50,00 a persona* 6 giorni, onere valutato) € 600,00
 - oneri materiale didattico (onere autorizzato) € 250,00
- Totale € 1.060,00**

- organizzazione di un seminario in Ucraina della durata di una settimana (di cui due per il viaggio) con un team addestrativo composto da tre unità del ruolo direttivo e un'unità del ruolo non direttivo con i seguenti oneri:

Delegazione italiana inviata in Ucraina	
- albergo (5 notti*4*120, onere valutato)	€ 2.400,00
- diaria giornaliera (51,37*3*7gg, onere valutato)	€ 1.078,77
- diaria giornaliera (45,77*1*7gg, onere valutato)	€ 320,39
- biglietti aerei A\R (400*4, onere valutato)	€ 1.600,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei (onere valutato)	€ 80,00
Totale	€ 5.479,16

Tipologia della spesa dell'articolo 4:

oneri autorizzati: € 98.319,82

oneri valutati: € 62.612,26

totale: € 160.932,08

Articolo 8

L'articolo 8 contiene un compendio delle procedure per il trattamento, il trasferimento e la conservazione dei dati personali scambiati tra le forze di polizia dei due Paesi. Trattandosi di attività procedurali, gli adempimenti che ne discendono non comportano spese aggiuntive.

Articolo 9

L'Accordo non impone l'istituzione strutturata di gruppi di lavoro congiunti, né il distacco di ufficiali di collegamento. Si tratta quindi di attività eventuale. Qualora sia necessario avviare specifiche iniziative di rafforzamento della cooperazione di polizia, o attività che comportino l'utilizzo degli ufficiali di collegamento per limitati periodi di tempo, si farà ricorso agli ordinari



stanziamenti di bilancio del capitolo 2642/1 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse risultano, allo stato, sufficienti.

Articolo 10

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco.

Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una in Ucraina; la delegazione italiana sarà composta da due componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni.

La riunione a Kiev avrà i seguenti oneri:

Delegazione italiana inviata in Ucraina	
- albergo (2 notti*2*120, onere valutato)	€ 480,00
- diaria giornaliera (57,45*3gg*2, onere valutato)	€ 344,70
- biglietti aerei A\R (400*2, onere valutato)	€ 800,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei (onere valutato)	€ 40,00
Totale	€ 1.664,70

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di quattro delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffee break (3 giorni, onere autorizzato)	€ 200,00
- colazione di lavoro (onere autorizzato)	€ 700,00
Totale	€ 900,00

Tipologia della spesa dell'articolo 10:

oneri autorizzati: € 900,00

oneri valutati: € 1.664,70

totale: € 2.564,70

Articolo 11

L'Accordo prevede che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta di assistenza sono sostenute dalla Parte richiedente, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti.

Per "spese ordinarie" si intendono quegli oneri necessari al soddisfacimento delle richieste di assistenza di cui agli articoli 4 e 5 dell'Accordo. Trattandosi di scambi di informazioni/analisi, che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali del Ministero dell'Interno, non comportano ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato negli ordinari capitoli di bilancio.

La previsione di una eventuale deroga al metodo ordinario non comporterà attività impreviste o straordinarie, ma intende disciplinare esclusivamente modalità di ripartizione delle spese connesse alle attività espressamente descritte nel testo dell'intesa. Ne deriva che, per ogni specifico caso per il quale si concordi diversamente, e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese elevate o straordinarie, si dovrà comunque trovare la relativa copertura finanziaria nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo.

Articolo 12

L'accordo prevede l'utilizzo dell'inglese come lingua di lavoro. Le parti, tuttavia, si riservano la possibilità di fare ricorso ad altre lingue di lavoro (italiano e ucraino). Trattandosi di attività meramente eventuale, la stessa potrebbe non trovare concreta attuazione. Ad ogni modo, si precisa che il costo di eventuali attività di traduzioni che si dovessero rendere necessarie saranno coperte facendo ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente.



Articolo 13

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non derivano nuove o maggiori spese.

Oneri complessivi dell'Accordo

Spese di viaggio per albergo, diaria giornaliera, biglietti aerei A/R e maggiorazione (onere valutato)	€	39.849,46
Spese per oneri di vitto e alloggio (onere valutato)	€	24.427,50
Spese per copertura sanitaria (onere autorizzato)	€	4.526,10
Spese di docenza (onere autorizzato)	€	32.679,18
Spese per organizzazione riunioni (onere autorizzato)	€	900,00
Spese per materiale didattico (onere autorizzato)	€	850,00
Spese di interpretariato per la docenza (onere autorizzato)	€	60.264,54
TOTALE	€	----- 163.496,78

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro € 163.496,78, in cifra tonda 163.497,00 a decorrere dall'anno 2023. Di questi, euro 64.276,96, in cifra tonda 64.277,00, hanno natura di oneri valutati ed euro 99.219,82, in cifra tonda 99.220,00, di oneri autorizzati.

Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. Mancino



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di intensificare la cooperazione di polizia per promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati.

L'Atto costituisce uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e per rafforzare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

La collaborazione di polizia tra l'Italia e l'Ucraina è pertanto importante nell'economia delle relazioni internazionali del Sistema Paese-Italia per l'attuazione di strategie finalizzate a garantire la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

Si osserva che l'Ucraina, in questi ultimi anni, sui seguiti della crisi con la Russia, determinata anche dall'orientamento di aderire all'Unione europea e di rafforzare le relazioni diplomatiche con i Paesi occidentali, ha avviato un processo di riforma dell'ordinamento costituzionale e del sistema giudiziario, ed ha rafforzato il contrasto alla corruzione.

In particolare, si evidenzia che nei rapporti economici l'Italia dal 2015 è diventata uno dei principali partner europei per l'export ucraino e, in termini di investimenti diretti, uno dei maggiori Paesi investitori nell'economia ucraina.

In tale processo di sviluppo insiste un rilevante interesse di entrambi i Paesi a intensificare le relazioni bilaterali, oltre che nel commercio e negli investimenti, anche nella cultura, nell'istruzione, nella ricerca scientifica, nonché in ambito umanitario e, particolare, nella sicurezza, favorendo in tal modo l'ottimale sviluppo del partenariato italo-ucraino, che, in ambito regionale, ha come fine il benessere della comunità, la pace e la sicurezza in tutta l'Europa.

Pertanto, l'Accordo in questione sulla cooperazione di polizia mira a rafforzare la collaborazione nei suoi diversi settori, in modo da renderla, nel primario interesse della tutela dei diritti umani, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, è sancito l'impegno a collaborare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali, la programmazione di attività di formazione, lo scambio di esperti, nonché quelle dirette all'identificazione degli stranieri in posizione irregolare rispetto alla normativa nazionale sull'immigrazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia.

Più nello specifico, si richiamano:

- la normativa penale sancita dal Codice Penale e dalla legislazione complementare e speciale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni;
- la legge 5 novembre 1990, n. 328, recante "Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope";

- la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante “Norme di adeguamento dell’organizzazione delle strutture del Ministero dell’interno per il potenziamento dell’attività antidroga”;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- la legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- la legge 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge 6 febbraio 2006, n. 38, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet;
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
- la legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento all’ordinamento interno”;
- la legge 3 agosto 2009, n. 116, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, sostitutiva della decisione quadro 2002/629/GAI”;
- il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazione dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento di processi di pace e di stabilizzazione”;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 15, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la legge 21 luglio 2016, n. 145, “Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia a missioni internazionali”, integrate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’Accordo non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all’esecuzione dell’intesa.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri alle finanze per la Repubblica Italiana), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’Accordo rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 117, comma 2, lettere a), b), d) e h) della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’Accordo non contrasta con l’articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all’esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L’Accordo è compatibile e in coerenza giuridica con l’ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in corso procedure d’infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale del dicembre 2000 e nei Protocolli aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria, contro la tratta di persone, in particolare donne e bambini e contro la produzione illecita ed il traffico di armi, le loro parti, componenti e munizioni, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003 - Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nelle Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite, che sono elencate nel Preambolo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono in negoziazione con altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Effettua, inoltre, un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, clausola di salvaguardia, entro la quale devono essere realizzate tutte le attività previste nell'Accordo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 12 luglio 2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA
SULLA
COOPERAZIONE DI POLIZIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati congiuntamente "le Parti" e individualmente "la Parte";

CONSAPEVOLI che la criminalità in tutte le sue manifestazioni e forme si ripercuote negativamente sull'ordine pubblico, sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini;

RICONOSCENDO i principi di reciproco rispetto per la sovranità, l'indipendenza, l'uguaglianza, l'integrità territoriale, la non interferenza negli affari interni degli Stati delle Parti;

TENENDO CONTO della Convenzione Unica sugli Stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come modificata dal Protocollo del 25 marzo 1972 (alla quale l'Ucraina ha aderito il 27 settembre 2001), la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971, alla quale la Repubblica italiana ha aderito il 27 novembre 1981) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 15 novembre 2000, il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria del 15 novembre 2000, il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 15 novembre 2000, e il Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti, e relative munizioni del 31 maggio 2001, la Convenzione sulla criminalità informatica (Budapest, 23 novembre 2001), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (Mérida 9-11 dicembre 2003), e la Risoluzione 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità;

CONCORDANO quanto segue:



2

Articolo 1**Scopo**

Lo scopo del presente Accordo è quello di promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia per prevenire, individuare, reprimere e svolgere indagini sui reati.

Articolo 2**Autorità competenti**

1. Le autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo sono
 - a) per la Parte italiana:
il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
 - b) per la Parte ucraina:
la Polizia di Stato ucraina.
2. Le Parti si notificano reciprocamente qualsiasi modifica relativa alle autorità competenti responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 3**Ambiti di Cooperazione**

1. Le autorità competenti cooperano al fine di prevenire e contrastare la criminalità in tutte le sue forme, in particolare nei seguenti settori:
 - a. criminalità organizzata transnazionale;
 - b. reati contro la vita e la salute della persona;
 - c. reati contro la proprietà;
 - d. produzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe o precursori;
 - e. reati contro la libertà sessuale e l'inviolabilità sessuale della persona;
 - f. tratta di esseri umani e immigrazione illegale;
 - g. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali radioattivi e nucleari;
 - h. criminalità informatica;
 - i. importazione, produzione, vendita e distribuzione di materiali pornografici nei casi in cui queste condotte costituiscono reato, compreso quelli contenenti pornografia infantile in particolare con l'utilizzo di Internet;
 - j. reati economici;



- k. legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato;
- l. reati contro oggetti del patrimonio culturale;
- m. reati contro l'ambiente;
- n. reati di corruzione;
- o. reati contro la proprietà intellettuale;
- p. reati collegati al possesso illegale di veicoli.

2. Al fine di prevenire la commissione di reati le autorità competenti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale.

3. Le autorità competenti possono, di comune intesa, estendere l'ambito della cooperazione al contrasto di altri reati in relazione ai quali la legge degli Stati delle Parti prevede la responsabilità penale.

4. Il presente Accordo non pregiudica le procedure in vigore nel settore dell'extradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

5. Le autorità competenti possono inoltre concludere intese tecniche le cui disposizioni specificheranno la cooperazione tra le Parti in determinati settori della lotta contro la criminalità.

Articolo 4 **Forme di cooperazione**

1. Le forme di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono comprendere lo scambio di:

- a) informazioni sui reati, gruppi criminali organizzati e soggetti coinvolti, nonché sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
- b) informazioni per la ricerca di persone che si sottraggono agli organismi preposti alle indagini preliminari, ai giudici per le indagini preliminari e ai tribunali, e di persone che sfuggono alla punizione di carattere penale, persone scomparse, nonché misure tese ad identificare le persone o i cadaveri non identificati;
- c) informazioni relative al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori, al commercio internazionale di tali sostanze, compreso il commercio tramite Internet, alle persone fisiche e giuridiche che vi



partecipano, nonché ai risultati delle analisi condotte sui campioni di droga sequestrata, sostanze psicotrope, sostanze analoghe e loro precursori;

d) informazioni e dati sui soggetti autori di reato che sono di reciproco interesse o operanti sui territori dei rispettivi paesi;

e) informazioni sugli strumenti legislativi, scientifici e tecnologici per il contrasto della criminalità;

f) informazioni sui metodi utilizzati per combattere la tratta di persone e il traffico di migranti attraverso le frontiere dello Stato;

g) informazioni per combattere la pedopornografia online e la criminalità informatica.

h) esperienze nella lotta alla criminalità, in particolare sulle migliori prassi dell'analisi criminale, sull'uso di sistemi e metodi moderni, sui mezzi tecnici e le nuove tecnologie nella prevenzione e nella lotta alla criminalità;

i) informazioni e migliori prassi sulla formazione del personale delle autorità competenti, possibile scambio di esperienze, organizzazione di corsi di formazione, formazione, addestramenti, seminari e altre attività;

j) altre informazioni di interesse reciproco per le Parti.

Articolo 5 **Richieste di assistenza**

1. La cooperazione tra le Parti viene effettuata sulla base delle richieste.

2. Le richieste e le relative risposte vengono inviate per iscritto. Nei casi urgenti la richiesta può essere fatta oralmente, con successiva obbligatoria conferma scritta entro un periodo di non più di sette giorni. La trasmissione di richieste e risposte per iscritto va effettuata per posta o per mezzo degli strumenti tecnici utilizzati per il trasferimento delle informazioni autorizzati dalle legislazioni degli Stati delle Parti. In caso di dubbio sulla validità della richiesta, può essere richiesta una ulteriore conferma.

3. La richiesta deve contenere:

1) nome dell'autorità richiedente e dell'autorità richiesta competenti;



5

2) scopo e contenuto della richiesta, motivazione ed informazioni che possono essere utilizzate per la sua esecuzione, nonché l'elenco delle possibili restrizioni sull'uso delle informazioni contenute nella richiesta;

3) un elenco delle domande riguardo alle quali è necessario ricevere le risposte o le misure da adottare;

4) data della richiesta e i termini auspicati per la sua esecuzione;

5) qualsiasi altra informazione che possa agevolare l'effettiva esecuzione della richiesta.

Articolo 6 **Rifiuto dell'assistenza**

1. L'autorità competente della Parte a cui è rivolta la richiesta può rifiutare, in tutto o in parte, di eseguire qualsiasi richiesta trasmessa in conformità al presente Accordo se l'esecuzione di tale richiesta può minacciare i diritti umani, le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse nazionale degli Stati delle Parti, o può essere in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali del suo Stato.

2. L'esecuzione della richiesta può essere rifiutata se per l'atto, in relazione al quale è stata inviata la richiesta, non è prevista responsabilità penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte a cui è rivolta la richiesta.

3. Nel caso di una decisione di rifiuto della richiesta, l'autorità competente della Parte richiedente deve essere informata immediatamente, indicando il motivo di tale rifiuto.

4. Se la richiesta non può essere soddisfatta in tutto o in parte, le autorità competenti delle Parti possono concordare altre misure che soddisfino gli interessi di entrambe le Parti.

Articolo 7 **Esecuzione delle richieste**

1. Le richieste sono eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati. Al contempo, l'autorità competente della Parte a cui è rivolta



la richiesta adotta tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione piena, tempestiva e qualitativa della richiesta.

2. L'autorità competente della Parte richiedente viene immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne determini il ritardo.

3. L'autorità competente della Parte a cui è rivolta la richiesta, se ritiene necessario eseguire o facilitare l'esecuzione della richiesta, può richiedere ulteriori informazioni all'autorità competente della Parte richiedente, nonché posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione alle condizioni definite necessarie, previa consultazione con l'autorità competente della Parte richiedente. Se l'autorità competente della Parte richiedente concorda sull'adempimento della richiesta nei termini proposti, essa è vincolata a rispettare tali condizioni.

4. L'autorità competente di ciascuna Parte può, in conformità alla legislazione nazionale del suo Stato, trasferire d'iniziativa informazioni all'autorità competente dell'altra Parte qualora vi sia motivo di ritenere che siano di interesse per quella Parte.

5. La richiesta viene eseguita non appena possibile e comunque non oltre tre mesi. Previo accordo tra le autorità competenti il termine può essere esteso.

Articolo 8 **Trattamento dei dati**

1. I dati personali, trasmessi ai sensi del presente Accordo e delle relative intese tecniche di cui all'art. 3.5 sono usati solo per i fini da esso previsti. Tali dati vengono trattati e, eventualmente, cancellati in linea con le normative e i regolamenti in vigore nel territorio della Parte che garantisce il livello più alto di protezione dei dati.

2. Le autorità competenti garantiscono un adeguato livello di protezione nel trattamento dei dati personali trasmessi e acquisiti ai sensi del presente Accordo. Le autorità competenti adottano le necessarie misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di protezione contro il rischio di distruzione, perdita, alterazione accidentale o illecita o divulgazione non autorizzata o accesso ai dati trasmessi, memorizzati o elaborati.

3. Le informazioni e i documenti ricevuti dalle autorità competenti in



conformità al presente Accordo non vengono rivelati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, salvo previo consenso scritto da parte dell'autorità competente della Parte che li ha forniti.

4. Su richiesta dell'autorità competente della Parte che fornisce i dati, l'autorità competente della Parte ricevente, in conformità alla sua legislazione nazionale, corregge, blocca o cancella i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultano essere errati o incompleti, o quei dati la cui raccolta o ulteriore elaborazione viola il presente Accordo o le norme applicabili alla Parte che fornisce i dati.

5. Qualora l'autorità competente della Parte venga a conoscenza che i dati ricevuti dall'autorità competente dell'altra Parte sono errati, essa adotta tutte le adeguate misure di salvaguardia riguardo all'erroneo affidamento su tali dati, che includono, in particolare, l'integrazione, la cancellazione o la rettifica degli stessi.

6. Le autorità competenti si informano reciprocamente qualora vengano a conoscenza che i dati forniti o ricevuti ai sensi del presente Accordo sono errati, inattendibili o soggetti a dubbi significativi.

7. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti in conformità alla legislazione nazionale dei loro Stati e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

8. I modi e le misure per proteggere i sistemi di comunicazione dei dati per lo scambio di informazioni classificate tra le autorità competenti vengono stabiliti in conformità alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate ai quali gli Stati delle Parti aderiscono.

Articolo 9

Gruppi di lavoro congiunti, Ufficiale di collegamento o rappresentante autorizzato

1. Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo le autorità competenti possono istituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare nuove ulteriori esigenze operative, per periodi di



tempo limitato, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, e con qualsiasi altro compito previsto dalla loro legislazione nazionale.

2. La cooperazione tra le autorità competenti è possibile mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza. L'invio di ufficiali di collegamento o di rappresentanti autorizzati non costituisce un obbligo reciproco.

Articolo 10 **Riunioni e consultazioni**

Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione bilaterale, le autorità competenti possono avviare, organizzare o tenere congiuntamente seminari, consultazioni, formazione e altri eventi, in particolare mediante videoconferenza.

Articolo 11 **Spese**

1. L'autorità competente di ciascuna Parte sostiene le proprie spese che possano derivare dall'esecuzione del presente Accordo, nell'ambito degli stanziamenti di budget per i rispettivi scopi, salvo che non sia deciso diversamente di comune intesa tra le Parti.

2. Le spese per l'esecuzione delle richieste sono a carico delle autorità competenti della Parte a cui è rivolta la richiesta, salvo diverso accordo scritto tra le autorità competenti. Se la richiesta comporta spese considerevoli o straordinarie, le autorità competenti si consultano reciprocamente per stabilire i termini e le condizioni per il trattamento della richiesta, nonché le modalità di assunzione dei costi.

3. Salvo diverso accordo tra le Autorità competenti, le spese relative alle riunioni sono a carico della Parte ricevente, mentre le spese relative al viaggio e all'alloggio sono a carico della Parte inviante.



9

Articolo 12

Lingua di lavoro

La lingua di lavoro nell'ambito della cooperazione ai sensi del presente Accordo è l'inglese. Ciò non impedisce alle Parti di utilizzare un'altra lingua accettabile per entrambe le Parti, ossia l'italiano e l'ucraino.

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Accordo viene risolta mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti tramite canali diplomatici.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo si attua in conformità con il diritto internazionale vigente e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione Europea. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali a cui le Parti aderiscono.

2. L'Accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

3. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando all'altra la sua intenzione di porre fine all'Accordo.

In caso di tale comunicazione, l'Accordo cessa di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte.

4. La denuncia del presente Accordo non pregiudica l'attuazione delle misure intraprese nell'ambito dell'Accordo stesso e che sono in fase di attuazione, salvo altrimenti concordato dalle Parti.



10

5. La denuncia dell'Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti concernenti la protezione delle informazioni ai sensi del presente Accordo, salvo altrimenti concordato dalle Parti.


6. Al presente Accordo possono essere apportate modifiche che ne costituiscono parte integrante e che entrano in vigore in conformità al paragrafo 2 del presente Articolo.

7. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cessa di avere effetto l'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalità organizzata tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno dell'Ucraina firmato a Roma il 28 maggio 1993.

Fatto a Kiev il 10 giugno 2021 in due originali, ciascuna in lingua italiana, ucraina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GABINETTO DEI
MINISTRI DELL'UCRAINA



**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE
ON
POLICE COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to jointly as “the Parties” and individually as “the Party”;

BEING AWARE that crime in all its manifestations and forms has detrimental effect on public order and security as well as on the welfare of their citizens;

ACKNOWLEDGING principles of mutual respect for sovereignty, independence, equality, territorial integrity, non-interference in internal affairs of the States of the Parties;

TAKING INTO CONSIDERATION the Single Convention on Narcotic Drugs (New York, 30 March 1961), as amended by the Protocol of 25 March 1972 (to which Ukraine joined on 27 September 2001), the Convention on Psychotropic Substances (Vienna, 21 February 1971, to which the Italian Republic accessed on 27 November 1981) and the UN Convention on the Fight Against the Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Vienna, 20 December 1988), the UN Convention Against Transnational Organized Crime of 15 November 2000, the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air of 15 November 2000, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children of 15 November 2000, the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition of 31 of May 2001, the Convention of Cybercrime (Budapest, 23 November 2001) and the UN Convention against Corruption (Mérida, 9-11 December 2003), as well as the UN General Assembly Resolution 45/123 of 14 December 1990 on international cooperation on combating organized crime;

HAVE AGREED as follows:



2

Article 1
Aim

The aim of this Agreement is to promote, develop and strengthen of bilateral police cooperation to prevent, detect, suppress and investigate criminal offenses.

Article 2
Competent Authorities

1. The competent Authorities responsible for implementing of this Agreement shall be:

a) For the Italian Party:

the Public Security Department of the Ministry of the Interior;

b) For the Ukrainian Party:

National Police of Ukraine.

2. The Parties shall notify each other of any changes in the competent Authorities responsible for the implementation of this Agreement.

Article 3
Areas of Cooperation

1. The competent Authorities shall cooperate in order to prevent and counter crime in all its forms, especially in the following areas:

a) transnational organized crime;

b) criminal offenses against life and health of a person;

c) criminal offenses against property;

d) illicit production and trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors;

e) criminal offenses against sexual freedom and sexual inviolability of a person;

f) trafficking in human beings and illegal migration;

g) illicit trafficking in weapons, ammunition, explosives, radioactive and nuclear materials;

h) cybercrime;

i) import, manufacture, sale and distribution of pornographic items in cases



3

where these conducts constitute a criminal offence, including those containing child pornography in particular with using of Internet;

- j) economic criminal offences;
- k) legalization (laundering) of proceeds from crime;
- l) criminal offences against objects of cultural heritage;
- m) criminal offenses against environment;
- n) corruption criminal offenses;
- o) criminal offenses in the field of intellectual property;
- p) criminal offenses related to the illegal possession of vehicles;

2. In order to prevent the commission of criminal offences, the competent Authorities also cooperate in the field of ensuring public safety and order, in particular during mass events of international importance.

3. By mutual consent, the competent Authorities may expand the scope of cooperation in the fight against other criminal offenses for which the legislation of the States of the Parties provides for criminal responsibility.

4. This Agreement shall not affect the procedures in force in the field of extradition and mutual legal assistance.

5. The competent Authorities may conclude additionally technical arrangements, the provisions of which will specify the cooperation of the Parties in certain areas of the combat against crime.

Article 4 **Forms of cooperation**

1. The forms of cooperation under this Agreement may include exchange of:

- a) information on criminal offenses, organized criminal groups and their participants, as well as their structure, management and *modus operandi*;
- b) information for the search for persons absconding from pre-trial investigation bodies, the investigating judge, the court, and persons evading criminal punishment, missing persons, and measures aimed at identifying persons or unidentified corpses;
- c) information on illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances,



4

their analogues and precursors, international trade in these substances, including trade via the Internet, individuals and legal entities participating in it, as well as the results of the conducted analysis of samples of seized drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors;

d) information and data on subjects of criminal offences of mutual interest or operating in the territories of their respective countries;

e) information on legislative, scientific and technological instruments to combat crime;

f) information on methods employed to combat trafficking in persons and smuggling of persons across the state border;

g) information to combat child pornography in Internet and cybercrime;

h) experience in the field of combating crime, in particular the best practices of criminal analysis, the use of modern systems and methods, technical means and new technologies in the prevention and counteraction of crime;

i) information and best practices on training of personnel of the competent Authorities, possible exchanging of experiences, organizing training courses, trainings, seminars and other activities;

j) other information of mutual interest to the Parties.

Article 5 **Requests for assistance**

1. Cooperation between the Parties shall be carried out on the basis of requests.

2. The requests and replies to them shall be sent in writing. In urgent cases the request may be transmitted orally, with subsequent mandatory written confirmation within a period of not later than seven days. The transmission of requests and replies in writing shall be effected by post or by technical means of the transfer of information permitted by the national legislations of the States of the Parties. In the event of doubt as to the validity of the request, additional confirmation may be requested.

3. The request shall contain the following:

1) the name of the requesting and requested competent Authority;



5

- 2) purpose and content for the request, its justification and information, which may be used for its execution, as well as the list of possible restrictions on the use of information contained in the request;
- 3) a list of questions for which it is necessary to receive replies or measures to be taken;
- 4) the date of request and desired terms of the request execution;
- 5) any other information that may facilitate the actual execution of the request.

Article 6 Refusal of Assistance

1. The competent Authority of the requested Party may, in whole or in part, refuse to execute any request submitted in accordance with this Agreement if the execution of such a request could threaten human rights, fundamental freedoms, sovereignty, security, public order or any other national interest of the States of the Parties or may conflict with national legislation or international obligations of its state.
2. The execution of the request may be refused if for the act in connection with which the request was sent, no criminal liability is provided under the legislation of the State of the requested Party.
3. In the event of a decision to refuse the request, the competent Authority of the requesting Party should be informed immediately, indicating the reason for such refusal.
4. If the request can not be fulfilled in full or in part, the competent Authorities of the Parties may agree on other measures that will satisfy the interests of both Parties.

Article 7 Execution of the Requests

1. Requests shall be executed by the competent Authorities in accordance with the legislation of their States. Whereas, the competent Authority of the requested Party shall take all necessary measures to ensure full, timely and qualitative execution of the request.
2. The competent Authority of the requesting Party shall be immediately



6

informed of any circumstance preventing the execution of the request or causing its delay.

3. The competent Authority of the requested Party, if it considers it necessary to execute or to facilitate the execution of the request, may request additional information to the competent Authority of the requesting Party as well as postpone the execution of the request or associate its execution with the conditions defined as necessary, after consultation with the competent Authority of the requesting Party. If the competent Authority of the requesting Party agrees to the fulfillment of the request on the proposed terms, it is bound to adhere to these conditions.

4. The competent Authority of each Party may, in accordance with the national legislation of its state, initially transfer information to the competent Authority of the other Party if there is reason to believe that it is of interest to that Party.

5. The request is executed as soon as possible, not exceeding three months. By mutual consent of the competent Authorities the term may be extended.

Article 8 Data Processing

1. Personal data transmitted in the framework of this Agreement and its related technical arrangements mentioned in art. 3.5 shall be used only for the purposes envisaged by this Agreement. Such data shall be processed and, deleted, in line with national legislation in force in the territory of the Party which guarantees the higher level of data protection.

2. The competent Authorities shall ensure an adequate level of protection in processing the personal data transmitted and acquired under this Agreement. The competent Authorities shall adopt the necessary technical and organizational measures to guarantee an adequate level of protection against the risk of destruction, loss, accidental or illicit alteration or unauthorized disclosure or access to the transmitted, stored or processed data.

3. Information and documents received by the competent Authorities in conformity with this Agreement shall not be disclosed to other subjects, states or international organizations, except with prior written consent by the competent



7

Authority of the supplying Party.

4. Upon request of the competent Authority of the supplying Party, the competent Authority of the receiving Party shall correct, block or delete, in conformity with its national legislation, the data received under this Agreement that are incorrect or incomplete or if their collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

5. When a competent Authority of a Party becomes aware that the data received from the competent Authority of the other Party are incorrect, it shall take all the appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data which shall include, in particular, supplementation, deletion or correction of such data.

6. The competent Authorities shall inform each other if it becomes aware that the data has supplied or received under this Agreement are incorrect, unreliable or are subject to significant doubt.

7. Classified information shall be exchanged and protected between the Parties in compliance with the national legislation of their states and the international agreements on the exchange and protection of classified information to which both Parties adhere.

8. Ways and measures to protect the data transmission systems for the exchange of classified information between the competent Authorities shall be established in conformity with the national legislation and the international agreements on the exchange and protection of classified information, which are adhered to by the States of the Parties.

Article 9

Joint Working Groups, Liaison Officer or Authorized Representative

1. In order to implement the provisions of this Agreement, the competent Authorities may set up joint working groups to coordinate joint actions to combat crime and meet other emerging operational needs for limited periods, with advisory, assistance and analysis tasks as well as any other task, envisaged by their national legislation.



8

2. Cooperation between the competent Authorities is possible through a liaison officer or an authorized representative, who carries out information and advisory functions. The sending of liaison officers or authorized representatives shall not be a mutual obligation.

Article 10 Meetings and Consultations

In order to implement the provisions of this Agreement and strengthening of the bilateral cooperation the competent Authorities may initiate, organize or hold joint seminars, consultations, trainings and other events, in particular via video conference.

Article 11 Expenses

1. The competent authority of each Party shall bear its own expenses that may arise in connection with the execution of this Agreement, within budget allocations for the respective purposes, unless mutually otherwise determined by the Parties.
2. Expenses for the execution of the requests shall be borne by the competent Authorities of the requested Party, unless otherwise consensually decided in writing by the competent Authorities. In case the request involves considerable or extraordinary expenses, the competent Authorities shall consult each other to establish terms and conditions for the processing of the request as well as cost bearing modalities.
3. Unless otherwise consensually decided by the competent Authorities, expenses related to meetings shall be borne by the receiving Party, whereas expenses related to travel and accommodation shall be borne by the sending Party.

Article 12 Working Language

In the framework of cooperation under this Agreement English shall be the working language, which shall not prevent the Parties from using another language acceptable to both Parties, that is, Italian and Ukrainian.



Article 13
Settlement of Disputes

1. Any disputes that may arise between the Parties in connection with the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be settled through direct consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 14
Final Provisions

1. This Agreement shall be implemented in accordance with the applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union. This Agreement shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from other international treaties to which the Parties are parties.

2. The Agreement shall be concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the date of receipt of the last of the two written notification by which the Parties shall communicate each other of the completion of their internal procedures necessary for its entry into force.

3. Each Party may terminate this Agreement by notifying the other of its intention to terminate it.

In the case of such communication, the Agreement shall cease to have effect six (6) months after the date of receipt of the notification by the other Party.

4. The termination of this Agreement shall not affect the implementation of measures that were initiated within the limits of this Agreement and are in a state of implementation, unless otherwise agreed by the Parties.

5. The termination of the Agreement shall not affect the obligations of the Parties regarding protection of information under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

6. The amendments may be made to this Agreement, shall constitute an integral part thereof and shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Article.




10

7. On the date of the entry into force of this agreement the Cooperation Agreement between the Ministry of the Interior of the Italian Republic and the Ministry of the Interior of Ukraine in the fight against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and against organized crime signed in Rome on 28 May 1993 shall cease its effects.

Done at Kyiv on 10 June 2021, in two originals, each in the Italian, Ukrainian and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergences in the interpretation of the provisions of this Agreement, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE CABINET OF MINISTERS
OF UKRAINE



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0026880